



Repertorio n. 30844

Raccolta n. 14595

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI DELLA ASSOCIAZIONE
ISTITUZIONE DI STUDI FIRENZE PER L'EUROPA ETS
REPUBBLICA ITALIANA**

**RICCARDO CAMBI
NOTAIO**

L'anno duemilaventitre' e questo giorno diciotto del mese di dicembre
= 18 dicembre 2023 =

in Bagno a Ripoli Via Sinigaglia n. 2 presso il mio studio alle ore 10,15.

A richiesta dell'associazione non riconosciuta **"ISTITUZIONE DI STUDI FIRENZE PER L'EUROPA ETS"**, con sede in Firenze, Piazza della Indipendenza n. 21, codice fiscale 94296390480.

Io sottoscritto Dr. Riccardo Cambi, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato cosi' procedo a verbalizzare in forma pubblica lo svolgimento dell'assemblea straordinaria degli associati della predetta associazione.

A norma di statuto assume la Presidenza dell'assemblea e
si costituisce

- **CIUFFOLETTI Zeffiro**, nato a Sorano (GR) il 18 settembre 1944, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo della medesima Associazione della cui identita' personale sono certo.

Costatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente dell'assemblea constata:

- che la presente assemblea e' stata regolarmente convocata a mezzo di idonei avvisi notificati ai sensi di legge e statuto, per questo giorno, luogo ed ora;
- che la stessa si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 16 dicembre 2023 ore 6,00 come mi dichiara il Presidente, richiamato sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti rese nell'atto ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- che sono intervenuti di persona numero 2 (due) associati sul totale dei 12 (dodici) aventi diritto ad intervenire e votare, e precisamente se medesimo e Belisario Alessandro;
- che tutti gli Associati sono in regola con il pagamento delle quote di Associazione anteriormente alla data di convocazione della presente assemblea;
- che del Consiglio Diretto e' presente se medesimo;
- che non e' stato istituito l'organo di controllo.

Tutto cio' constatato e comunicato, a norma del vigente Statuto sociale, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea straordinaria in seconda convocazione chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Variazioni allo Statuto dell'ISFE cosi' di seguito riportate:
 - *Art 17.5 e 24.1: Prevedete la cooptazione in caso di sostituzione di un membro del Consiglio, ma questo non e' ammesso per gli Enti del Terzo Settore, in quanto contrasta con il principio di democraticita' e di elettivita' delle cariche sociali, che invece caratterizza questo tipo di Enti. Puo' essere ammessa, in caso di necessita', la sostituzione mediante la nomi-*

na del primo dei non eletti nella lista o, qualora non disponibile, mediante nuova elezione dell'Assemblea;

- Art. 27: Si consiglia di scrivere meglio l'articolo circa la figura del Revisore dei Conti, ad esempio "Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro";

- Art. 28: si consiglia, in sede di modifica dello statuto, di scrivere in maniera piu' dettagliata l'articolo che richiama all'Organo di Controllo, evidenziando nello statuto dell'associazione le caratteristiche e le prerogative riportate all'art. 30 del d.lgs. 117/2017;

- Manca un articolo specifico sul divieto della distribuzione degli utili, come indicato all'art. 8 c. 2.

- Manca un articolo finale di rinvio alla normativa attuale, ad esempio "Per quanto non e' espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile".

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente con il consenso di tutti i presenti passa ad illustrare congiuntamente tutte le modifiche da apportare agli articoli dello statuto sociale cosi' come indicato all'ordine del giorno, che si rendono necessarie al fine di perfezionare la pratica di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, presentata in data 13 novembre 2023 (prot. n. 0514623/2023) ID 1068963, ed oggetto di integrazioni cosi' come pervenute all'Associazione con richiesta da parte del predetto ente in data 23 novembre 2023 Cl. Cat. Cas. N. 012.03.01.

Prosegue il Presidente illustrando le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione degli associati consistenti principalmente:

- nella riformulazione dell'articolo 17.5 e 24.1 nel senso di eliminare - in caso di cessazione di un consigliere del Consiglio Direttivo - la nomina di un sostituto mediante nomina per cooptazione e quindi prevedere un diversa modalita' di nomina del sostituto;

- nella riformulazione degli articoli 27 e 28 rispettivamente relativi al Revisore dei Conti e Organo di Controllo nel senso di riportarli in maniera piu' dettagliata secondo quanto richiamato dal D.Lgs. 117/2017;

- nella riformulazione dell'articolo 4 che richiama il divieto della distribuzione degli utili cosi' come richiamato dall'articolo 8 c. 2 del D.Lgs. 117/2017;

- nell'inserimento in statuto di un articolo che sostanzialmente indichi che per quanto non previsto in statuto si rinvii a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 ss.mm. e al Codice Civile, che assumerà il numero 31 intitolato "Disposizioni finali".

Il Presidente consegna a me Notaio il testo aggiornato dello statuto dell'Associazione contenente le modifiche illustrate agli intervenuti che io allego al presente verbale sotto la lettera **"A"** e dichiara aperta la discussione.

Si tiene una piccola discussione ed al termine della quale il Presidente pone in votazione le modifiche statutarie proposte

PROPOSTA DELIBERATIVA

Conseguentemente invita gli associati a voler approvare la seguente proposta:

"L'assemblea degli associati, con voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 17.5 del vigente statuto sociale che assume il seguente tenore:

"17.5 Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'assemblea puo' provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui decada oltre la meta' dei membri del Consiglio direttivo, decadra' l'intero Consiglio e l'assemblea dovra' provvedere alla nomina del nuovo consiglio direttivo. "

Invariato il restante testo dell'articolo.

2. di modificare il titolo dell'articolo 24 e il contenuto dell'articolo 24.1 del vigente statuto sociale che assumono il seguente tenore:

"Articolo 24 - Cessazione o decadenza di singoli consiglieri del Consiglio Direttivo

24.1 Qualora uno o piu' Consiglieri vengano a cessare o decadano dal proprio incarico, si procede alla nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 17.5."

Invariato il restante testo dell'articolo.

3. di modificare il titolo dell'art. 27 e tutto il suo contenuto che assume il seguente tenore:

"Articolo 27 - Revisione Legale Dei Conti

27.1 Qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'associazione e' obbligata alla nomina di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti in apposito registro.

La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

L'obbligo di cui al precedente capoverso cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017 non vengono superati.

27.2 Qualora non ricorrano i requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'assemblea degli associati, se ritenuto opportuno, puo' nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale dei conti iscritti in apposito registro.

27.3 A tale organo spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

c) decidere sul ricorso contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore e' inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di quattro esercizi ed e' rinnovabile anche piu' volte.

I revisori dei conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio e

possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del consiglio direttivo."

4. di modificare l'articolo 28 del vigente statuto sociale relativo all'Organo di Controllo che assume il seguente tenore:

"Articolo 28 - Organo di Controllo

28.1 Laddove cio' sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

28.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

28.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

28.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

28.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

5. di modificare il titolo dell'art. 4 e tutto il suo contenuto che assume il seguente tenore:

"Art. 4 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

4.1 Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

4.2 Ai fini di cui al comma 4.1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto indicato espressamente all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017."

6. di inserire l'articolo 31 "Disposizioni finali" nel testo di seguito riportato:

"Articolo 31 - Disposizioni finali

31.1 Per quanto non e' espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile."

7. di approvare il testo aggiornato dello statuto dell'Associazione recante le modifiche ora apportate e riprodotto nel documento allegato al presente atto sotto la lettera "A", e che sostituisce quello gia' in vigore con effetti immediati, della cui lettura vengono espressamente dispensato dal Presidente e dagli intervenuti all'assemblea.

* * *

Si svolge la votazione sulla proposta deliberativa che da' il seguente esito:

voti favorevoli: tutti gli associati presenti

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Il Presidente visto l'esito della votazione proclama approvate all'unanimita' dei presenti le delibere che precedono.

CHIUSURA DEL VERBALE

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 10,45.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di pugno su undici facciate di tre fogli che ho letto al Presidente in sede di assemblea.

Egli l'approva e lo sottoscrive con me alle ore 10,50.

f.to Zeffiro Ciuffoletti

f.to Riccardo Cambi Notaio=====

STATUTO

Istituzione di Studi Firenze per l'Europa (ISFE)

Articolo 1 – Costituzione - Denominazione

1.1. E' costituita l'Associazione denominata " *Istituzione di Studi Firenze per l'Europa*" ed in forma abbreviata "ISFE" (di seguito "Istituto" o "Associazione" o "ISFE"). Ove l'Associazione dovesse iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in conformita' al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, assumerà la denominazione di " *Istituzione di Studi Firenze per l'Europa ETS*" ed in forma abbreviata "ISFE ETS".

1.2 L'Associazione potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica con iscrizione nel RUNTS secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Articolo 2 – Sede e durata

2.1 L'Istituto ha sede in Firenze, Piazza della Indipendenza 21.

2.2 L'associazione potrà istituire in Italia e altrove sedi secondarie, uffici e recapiti.

2.3 La durata è illimitata nel tempo e l'Associazione si estinguerà nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 3 – Finalità civiche, di utilità sociale e attività di interesse generale

3.1. L'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), i) e v) del D.lgs. 117/2017,; in particolare l'Associazione si prefigge lo scopo di sostenere, sviluppare e promuovere studi e ricerche sull'Europa, a favore di giovani per fornire loro strumenti utili per sentirsi cittadini europei, approfondendo la storia, la cultura, le istituzioni, l'economia, l'identità stessa dell'Europa e delle sue Istituzioni e il suo ruolo nel mondo. A tal fine l'Istituto attiva ogni iniziativa idonea al conseguimento dei proponenti sociali attraverso tre principali filoni di attività denominati Nuclei.

Primo Nucleo: Cultura e beni culturali, Storia, Geografia, Identità, Lingue e comunicazione;

Secondo Nucleo: Politica, Istituzioni, Diritto, Economia;

Terzo Nucleo: Relazioni Internazionali, Trattati di Commercio, Geopolitica, Cooperazione e Diplomazia Pubblica.

L' ISFE potrà tra l'altro:

a) organizzare seminari e convegni nazionali ed internazionali su temi decisi e stabiliti dai membri dell'Istituto

b) istituire corsi, cicli di lezioni di preparazione, formazione ed aggiornamento in tema di Europa; istituire ed erogare borse di studio, premi e contributi per lo svolgimento di ricerche presso l'Istituto medesimo

c) ricercare finanziamenti per progetti di ricerca;

d) sviluppare e favorire contatti con enti, fondazioni e Centri di altre università nazionali ed internazionali interessati alle questioni oggetto di attività e ricerca da parte dell'Istituto e promuovere lo scambio tra di essi;

L'Associazione ha facoltà di attivare collaborazioni con altre istituzioni ed enti pubblici e privati

Art. 4 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

ALLEGATO DI

LETTERA "A"

REP 30844/14595

4.1 Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

4.2 Ai fini di cui al comma 4.1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto indicato espressamente all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 – Patrimonio ed entrate

5.1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito: dal fondo comune creato con le quote in denaro versate da Associati e terzi finanziatori. Il patrimonio potra' essere incrementato dai beni mobili ed immobili, attrezzature ed impianti acquistati dall'Associazione, dalle elargizioni liberali e contributi in denaro ricevuti da privati e da Enti.

5.2. Qualora il fondo comune si riduca di oltre un terzo a seguito di perdite accertate, il Consiglio Direttivo, o in caso di inerzia, l'Organo di Controllo, devono convocare senza indugio l'Assemblea degli Associati e deliberare la ricostituzione del fondo comune o la fusione con altri enti o lo scioglimento..

5.3. Le entrate provengono:

- dalle quote associative annuali;
- da fondi raccolti per la realizzazione di progetti di interesse generale;
- dalle iniziative e attivita' svolte dall'Associazione;
- dai redditi derivanti dal patrimonio in genere.

Articolo 6 – Categorie di Associati e loro ammissione

6.1. La partecipazione all'Associazione e' libera e volontaria e l'ammissione e' deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di domanda scritta presentata dall'interessato in cui dichiara di conoscere e accettare lo statuto.

6.2. Entro trenta giorni della presentazione della domanda di iscrizione il Consiglio deliberera' in merito alla domanda e, in caso di rigetto, dovra' fornire motivazione scritta.

6.3. Gli Associati si dividono in:

- a) Associati fondatori: sono coloro che hanno partecipato personalmente alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati ordinari: sono tutti gli altri Associati che provvedono ad iscriversi all'Associazione e si impegnano a versare la quota nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
- c) Associati sostenitori: sono quelle persone od enti che, avendo provveduto ad iscriversi e avendo versato la quota ordinaria, hanno effettuato altresì altre elargizioni di carattere straordinario accettate dal Consiglio Direttivo.
- d) Associati onorari: sono quei soggetti, siano enti, dotati o meno della personalita' giuridica, o persone fisiche cittadini italiani e/o stranieri ai quali, su proposta del Consiglio Direttivo, e con delibera assembleare, venga riconosciuto un particolare merito per aver contribuito allo sviluppo dell'Associazione e non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non votano in Assemblea.

Articolo 7 – Quota associativa annuale

7.1. Entro il 30 Aprile di ogni anno gli Associati sono tenuti a versare nelle casse dell'Associazione la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Diritti e doveri degli Associati

8.1. Gli Associati fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto:

- di eleggere i membri degli Organi sociali e ad essere eletti;
- di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione
- di ottenere, tramite il sito web dell'Associazione, una informazione aggiornata sulle attività svolte, nonché sulle convocazioni delle Assemblee e sui bilanci di esercizio e di previsione.

8.2. Gli Associati di tutte le categorie hanno l'obbligo:

- di osservare tutte le norme dello statuto e di eventuali regolamenti interni.
- di versare la quota associativa annuale.

Art. 9 – Perdita della qualità di Associato

9.1. Fermo restando l'obbligo del pagamento della quota annuale, la qualità di Associato si perde:

- per recesso dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo tramite raccomandata A.R.;
- nel caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione, che può essere pronunciata dall'assemblea quando l'Associato con il proprio comportamento abbia arrecato grave pregiudizio anche morale all'Associazione, oppure quando ne abbia violato le norme statutarie.

9.2. In questo caso tale procedimento sarà comunicato per scritto all'Associato interessato.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente, se nominato;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) Segretario Generale;
- f) il Revisore dei Conti;
- g) l'Organo di controllo.

Articolo 11 – L'Assemblea degli Associati

11.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati aventi diritto di voto e regolarmente iscritti nel libro degli Associati. L'Assemblea ha le competenze previste dall'art. 25 del D.lgs. 117/2017.

11.2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni prese in conformità al presente statuto e alla legge, vincolano tutti gli associati, anche se assenti.

11.3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno e precisamente: entro il 30 aprile, per approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente; entro il 30 novembre, per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio che inizia il 1° gennaio

dell'anno successivo.

11.4. L'assemblea straordinaria e' convocata per deliberare sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto e per procedere allo scioglimento anticipato, alla trasformazione e fusione della associazione, nonche' per nominare i liquidatori.

Articolo 12 - Convocazione dell'assemblea

12.1. L'assemblea e' convocata dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro piu' anziano del Consiglio mediante avviso trasmesso, anche per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti gli Associati che abbiano preventivamente comunicato alla segreteria della associazione il loro indirizzo e-mail o quello postale, a tutti i consiglieri e al titolare dell'organo di controllo, se nominato.

12.2. L'avviso di convocazione deve contenere: gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si terra' l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno un giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione.

12.3. Inoltre l'assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, da parte di almeno un quinto dei soci iscritti e aventi diritto di voto.

Articolo 13 - Intervento e rappresentanza in assemblea

13.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

13.2. Ciascun Associato puo' farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta, anche se apposta in calce all'avviso di convocazione. Pero' lo stesso delegato non puo' rappresentare piu' di tre Associati, a meno che i soci iscritti superino il numero di 500, nel qual caso potranno essere rappresentati per delega fino a un massimo di cinque soci.

13.3. Gli enti e le societa' possono essere rappresentati mediante delega, anche permanente, rilasciata a favore di un proprio amministratore o di un dipendente.

13.4 Le assemblee si possono tenere anche con l'ausilio di mezzi di collegamento audio/video esclusivamente come meglio detto all'art. 20 che segue.

Articolo 14 – Esercizio del diritto di voto

14.1. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

14.2. Le votazioni normalmente avvengono mediante voto espresso in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali, nel qual caso il voto potra' essere espresso in segreto anche mediante liste di candidati sulla base di quanto deciso da chi presiede l'assemblea.

Articolo 15 – Presidenza dell'assemblea

15.1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'assemblea, a maggioranza dei voti espressi dai presenti, procedera' a nominare il Presidente fra i soci presenti.

15.2. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea verranno svolte da chi ricopre la carica di Segretario, oppure da altra persona designata dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

15.3. Il Segretario curera' la redazione dei verbali e la tenuta del relativo libro dove saranno trascritti tutti i verbali.

15.4. Nei casi previsti dalla legge, il verbale dell'assemblea straordinaria sara' redatto per atto pubblico da un Notaio e poi trascritto nel libro verbali.

Articolo 16 – Quorum assembleari

16.1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la meta' dei soci iscritti e aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione sara' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi dagli Associati presenti di persona o rappresentati per delega.

16.2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione e' validamente costituita con l'intervento di almeno la meta' dei soci regolarmente iscritti e aventi diritto di voto, e le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti di persona o rappresentati per delega. In seconda convocazione, per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria, occorre l'intervento di almeno un decimo degli Associati iscritti; in terza convocazione per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria occorre l'intervento di almeno dieci Associati iscritti e le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti o rappresentati per delega. Per le delibere aventi per oggetto lo scioglimento anticipato della associazione e la sua messa in liquidazione, nonche' per la devoluzione del patrimonio dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno il 75% piu' uno degli Associati iscritti ed aventi diritto di voto.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

17.1. L'associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 9 (nove), secondo quanto stabilira' la stessa assemblea chiamata a eleggere i membri dell'organo amministrativo.

17.2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati. Nel caso che gli Associati siano enti o societa', questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.

17.3. I consiglieri cosi' nominati restano in carica per massimo tre esercizi sociali, secondo quanto stabilira' l'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. Cessano dal loro ufficio con effetto dalla approvazione assembleare del bilancio relativo all'ultimoesercizio. Il Consiglio Direttivo resta comunque in carica in regime di *prorogatio* con poteri di ordinaria amministrazione fin quando non venga nominato un nuovo Consiglio Direttivo.

17.4. Le cariche statutarie sono gratuite, fatta eccezione per il Segretario Generale.

E' previsto il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio dell'ufficio.

17.5 Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'assemblea puo' provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso in cui decada oltre la meta' dei membri del Consiglio direttivo, decadra' l'intero Consiglio e l'assemblea dovra' provvedere alla nomina del nuovo consiglio direttivo.

Articolo 18 – Presidente, Vice presidente, Segretario generale

18.1. Nella sua riunione di insediamento, il Consiglio Direttivo eleggera' tra i propri membri il Presidente ed eventualmente, un Vice Presidente ed il Segretario che resteranno in carica tutta la durata dell'organo amministrativo.

18.2. Al Presidente competono i piu' ampi poteri di iniziativa, vigilanza, controllo e coordinamento in ordine allo svolgimento dell'attivita', alla gestione e al buon funzionamento dell'ente. In particolare egli cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori

18.3. La rappresentanza legale e l'uso della firma sociale spettano al Presidente per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Presidente spettano i poteri di ordinaria amministrazione e gli possono essere delegati dal Consiglio poteri per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati in ogni caso alla preventiva decisione del Consiglio Direttivo. Tra gli atti non delegabili riservati alla competenza esclusiva del Consiglio Direttivo in sede collegiale, rientrano quelli aventi per oggetto la vendita o l'acquisto di beni immobili, il rilascio di garanzie ipotecarie e fideiussioni, la stipula di mutui e finanziamenti.

18.4. Qualora il Consiglio Direttivo abbia provveduto a nominare il Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente in tutti i casi di sua assenza o impedimento e ne assume il ruolo. Il solo agire del Vice Presidente e' per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Cio' non vale per i poteri oggetto di delega consiliare.

18.5. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un Segretario Generale scelto non necessariamente tra i soci dell'Istituto e stabilisce eventuali emolumenti spettanti al Segretario Generale con il compito di assistere e collaborare con il Presidente per lo svolgimento di atti e operazioni inerenti alla gestione ordinaria e all'esecuzione di formalita' e adempimenti legali tra cui in particolare la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria dei soci e la tenuta dei relativi libri sociali. Eventualmente il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, puo' affidare al Segretario anche l'esecuzione di determinati atti di gestione corrente.

Il Segretario Generale, a titolo esemplificativo: sottopone al Consiglio Direttivo le relazioni sulle attivita' ed i progetti di ricerca dell'Istituto; mantiene e gestisce i rapporti con i Centri e le Istituzioni italiane e straniere, finalizzati allo svolgimento delle attivita' dell'Istituto; propone al Consiglio Direttivo collaboratori idonei allo svolgimento delle attivita' di promozione e di comunicazione dell'Istituto e alla loro realizzazione.

Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.

19.2. La convocazione viene fatta mediante avviso trasmesso a tutti i consiglieri e al Revisore dei conti, se nominato, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine e' ridotto a due giorni.

19.3. La comunicazione dell'avviso di convocazione e' fatta per posta elettronica, all'indirizzo preventivamente comunicato dagli interessati. In

manca di indirizzo elettronico, l'avviso sarà inviato per telegramma delle Poste di Stato.

19.4. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. In mancanza di tale formalità, il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri in carica e del titolare dell'Organo di Controllo, se nominato.

19.5. È invitato a partecipare alla riunione del Consiglio il Revisore dei Conti e l'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 20 - Riunioni in video e teleconferenza

20.1. Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea possono tenersi anche tramite video o teleconferenza, purché i partecipanti alla riunione possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo ove si trova il Segretario, che provvederà a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri fuori sede e di come gli stessi hanno manifestato il loro voto.

Nei casi le riunioni si tengano esclusivamente a distanza, secondo quanto consentito dalla legge, il verbale potrà essere sottoscritto anche solo dal Segretario.

Articolo 21 – Operatività del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ritenuti utili e necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione, nulla escluso o eccettuato.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.

21.3. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

21.5. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da studiosi di riconosciuta competenza a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della storia, dell'economia, del diritto, delle scienze e delle arti a sostegno delle iniziative della Associazione per la diffusione della cultura giuridico economica e scientifica dell'Unione Europea nei confronti dei cittadini di ogni età, ordine e grado.

21.6. Il consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di decidere il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 22 – Il Comitato Scientifico

22.1. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Comitato Direttivo.

22.2. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio Direttivo nel novero degli studiosi dotati delle competenze descritte nell'art. 21.5.

22.3 Ai componenti il Comitato Scientifico non viene corrisposto alcun compenso, vengono rimborsate le eventuali spese borsuali per la partecipazione alle riunioni.

22.4 il Comitato Scientifico ha funzioni di consulenza sugli indirizzi dell'attività di ricerca dell'Istituto, contribuendo anche a garantirne il rigore.

Articolo 23 - Rappresentanza legale

23.1. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.

23.2. Il Presidente ha l'uso della firma sociale e può conferire ad altre procure speciali, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

23.3 La rappresentanza spetta altresì ai Consiglieri delegati nei limiti della delega loro conferita.

Articolo 24 - Cessazione o decadenza di singoli consiglieri del Consiglio Direttivo

24.1 Qualora uno o più Consiglieri vengano a cessare o decadano dal proprio incarico, si procede alla nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 17.5.

24.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Titolare dell'Organo di Controllo dovrà convocare immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 25 - Esercizi sociali, bilancio d'esercizio e bilancio sociale

25.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre dello stesso anno.

25.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio annuale, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e sarà accompagnato dalla relazione sulla missione, in cui verranno illustrate le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità con le quali vengono perseguite le finalità statutarie. gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa.

25.3. L'Associazione redigerà il bilancio di esercizio uniformandosi allo schema e ai moduli emessi dal Ministero del Lavoro per gli Enti del Terzo Settore.

25.4. Il progetto di bilancio redatto dal Consiglio Direttivo sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora sia divenuto un Ente del Terzo Settore, depositato dopo l'approvazione in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 117/2017.

25.5. Una volta approvato il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne sarà data informazione al pubblico attraverso il sito web della associazione.

25.6. Il bilancio sociale, secondo la linea guida prevista dal Ministero del Lavoro, dovrà essere redatto nel caso che, nel corso di un esercizio, i ricavi, i proventi e le entrate, risultino superiori a un milione di euro. Tale bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore e poi pubblicato sul sito web della associazione.

25.7. Se nel corso di un anno i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate dell'Associazione superassero l'importo di € 100.000, dovrà essere annualmente pubblicato e tenuto aggiornato sul sito web dell'ente associativo, gli importi degli emolumenti, dei compensi e corrispettivi attribuiti ai membri degli organi di controllo, nonché ai dipendenti e agli associati.

Articolo 26 - Bilancio preventivo

26.1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo, sottoponendolo alla approvazione dell'assemblea dei soci, previa comunicazione all'organo di controllo interno, se nominato.

Articolo 27 - Revisione Legale Dei Conti

27.1 Qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'associazione è obbligata alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti in apposito registro.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

L'obbligo di cui al precedente capoverso cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017 non vengono superati.

27.2 Qualora non ricorrano i requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'assemblea degli associati, se ritenuto opportuno, può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti in apposito registro.

27.3 A tale organo spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
- b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
- c) decidere sul ricorso contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di quattro esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori dei conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 28 - Organo di Controllo

28.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

28.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel

caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

28.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

28.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

28.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 29 – Tenuta dei libri sociali

29.1. L'Associazione è obbligata a tenere i seguenti libri sociali, in forma cartacea oppure secondo sistemi informatici previsti dalla legge:

- il libro soci, tenuto dal Segretario, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, tenuto dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto dal Segretario, se nominato, altrimenti dal Presidente;
- il libro del Revisore dei conti, se nominato;
- il libro dell'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 30 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

30.1. Nel caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto a Enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità. Nel caso l'Associazione sia divenuta Ente del Terzo Settore, si seguiranno le norme previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 per lo scioglimento.

30.2. L'assemblea straordinaria dei soci provvede a nominare un liquidatore, preferibilmente scelto fra i propri amministratori o tra iscritti all'albo dei Dottori commercialisti di Firenze. La liquidazione sarà portata a termine in base alle norme di legge in vigore, fino a cancellare l'associazione dal Registro degli Enti del Terzo Settore, ove ottenuta.

Articolo 31 - Disposizioni finali

31.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

f.to Zeffiro Ciuffoletti

f.to Riccardo Cambi Notaio=====

Certifico io sottoscritto Dottor RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento cartaceo che consta di sedici facciate e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bagno a Ripoli, 18 dicembre 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Cambi Riccardo

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 18 dicembre 2023 al n. 47524 serie 1T, Euro 200,00.